

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

II.

SEDUTA DI VENERDÌ 27 NOVEMBRE 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAPELLI**

INDICE	PAG.	PAG.
Congedo:		
PRESIDENTE	15	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Riordnamento del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara. (275)	15	
PRESIDENTE	15, 16, 17, 18, 19	
DI VITTORIO	16, 17	
CACCIATORE	16	
BETOLI	16	
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 16, 17, 18, 19	16, 17, 18, 19	
BARBERI	16	
REPOSSI	17	
SIMONINI	17	
Previdenza dei dirigenti di aziende industriali. (304)	19	
PRESIDENTE	19, 20, 22	
CACCIATORE	19	
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 19, 20, 22	19, 20, 22	
SIMONINI	20	
Disegno di legge (Seguito della discussione)		
Assunzione a carico di entrate di bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52 della spesa, relativa alla quarta annualità da corrispondersi alla gestione I. N. A - Casa, già autorizzata a carico del Fondo-lire relativo al Piano E. R. P. (272)	22	
PRESIDENTE	22, 23	
MORELLI	22	
		DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 22, 23
		LIZZADRI 23
		SABATINI 23
		ZACCAGNINI 23
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 23
		La seduta comincia alle 9,30.
		REPOSSI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		Congedo.
		PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Pastore.
		Discussione del disegno di legge: Riordnamento del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara. (275).
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordnamento del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara » sul quale la VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile) ha espresso, in data 25 novembre 1953, parere favorevole.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1953

Riferirò io stesso brevemente. L'attuale struttura dello Stato democratico e le mutate situazioni sindacali, dovute, come tutti sanno, al moltiplicarsi delle organizzazioni di categoria, rendono indispensabile la revisione della composizione del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara. A questo si riferisce la sostanza del disegno di legge in discussione.

Sono pervenute da parte del S. I. N. D. A. N. (Sindacato nazionale dipendenti aziende navigazione) alcune osservazioni al presente disegno di legge che mi sembrano meritevoli di esame. Il S. I. N. D. A. N. desidera fare una distinzione fra il personale tecnico e quello amministrativo. Al riguardo, formula la seguente osservazione: « Ci permettiamo insistere soprattutto sulla opportunità di precisare nella legge che la categoria degli amministrativi, costituita da circa 5 mila unità tra iscritti e pensionati, ha diritto ad un proprio rappresentante dato che finora, nonostante il cospicuo numero degli interessati, non ha avuto una propria rappresentanza nel Comitato amministratore ». Ed osserva ancora: « Ci permettiamo ancora far rilevare che nel disegno di legge sono stati riservati due posti per il personale marittimo e per quello di terra nella marina da pesca, senza tener presente che del personale di terra di questa categoria non vi è alcun iscritto assicurato alla previdenza marinara ».

Quindi, secondo il S. I. N. D. A. N., dovrebbe far parte del Comitato amministratore anche un loro rappresentante.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DI VITTORIO. Condivido le osservazioni del S. I. N. D. A. N. e propongo di elevare da sei a sette i rappresentanti dei lavoratori.

CACCIATORE. Sono dell'avviso di aumentare ancora di più il numero dei rappresentanti dei lavoratori. Per la mia pratica di comitati e consigli di amministrazione, posso affermare che, in sostanza, in ogni votazione, i rappresentanti dei lavoratori si trovano sempre in minoranza, in quanto gli altri membri, pur non essendo datori di lavoro, si uniscono ai rappresentanti dei datori di lavoro.

Per questo motivo, propongo che il numero dei rappresentanti dei lavoratori sia elevato ad otto.

BETTOLI. La questione potrebbe essere facilmente risolta portando a cinque i rappresentanti del personale marittimo e specificando che, fra i cinque, vi deve essere un rappresentante del personale amministrativo. A mio avviso, il rappresentante del personale tecnico è sottinteso.

PRESIDENTE. Personalmente, non sono contrario ad elevare il numero dei rappresentanti dei lavoratori nel Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara. Eleviamo ad otto il numero di questi rappresentanti, ma stabiliamo una precisa ripartizione per non mettere, poi, in difficoltà il Ministero del lavoro nell'applicazione pratica della legge.

La formulazione da adottare potrebbe essere la seguente: « f) da otto rappresentanti dei lavoratori di cui uno per i dirigenti di mare e di terra, cinque per il personale marittimo e per quello di terra della marina da traffico e due per il personale marittimo e per quello di terra della marina da pesca ».

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*: A nome del Governo dichiaro di non essere affatto contrario ad elevare i rappresentanti dei lavoratori da sei ad otto, secondo la formula proposta dal Presidente.

DI VITTORIO. Propongo che questi rappresentanti siano designati dalle rispettive organizzazioni, secondo il dettato dell'articolo 39 della Costituzione, in proporzione della loro forza numerica, dato che le organizzazioni sindacali esistenti in questo settore sono molteplici.

PRESIDENTE. Dopo le parole « e due per il personale marittimo e per quello di terra della marina da pesca », potremmo aggiungere le parole: « designati dalle rispettive organizzazioni sindacali », oppure: « designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative ».

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*: L'onorevole Di Vittorio sa che questa dosatura delle forze sindacali viene operata in sede ministeriale. La lettera f) dell'articolo 1, più che dettare le distinzioni tra le categorie di tecnici o di amministrativi, tiene presente le grandi categorie di personale. Pertanto non è il caso di scendere ad altre specificazioni.

DI VITTORIO. Desidero ricordare che in varie leggi precedenti (a cominciare da quella sul collocamento) si è usata la formula da me proposta, la quale si ispira appunto all'articolo 39 della Costituzione. Pertanto, insisto nella mia proposta.

BARBERI. Faccio osservare che nell'ultimo comma di questo articolo è detto: « I rappresentanti di cui alle lettere e) ed f) sono scelti fra i nonnativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale ».

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1953

REPOSSI. Nelle altre leggi abbiamo usato sempre la formulazione: « designati dalle rispettive organizzazioni sindacali ». Del resto, questo concetto è nello spirito della legge.

DI VITTORIO. Nella legge sul collocamento, ripeto, laddove si prevedeva una rappresentanza dei lavoratori nelle commissioni provinciali, si stabiliva di tener conto della forza numerica delle organizzazioni sindacali. Se il criterio è nello spirito della legge, non vedo perché non dobbiamo sancirlo anche nella sua lettera.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Oggi, incontriamo più difficoltà a soddisfare il numero delle organizzazioni che la loro entità. Anche in questo caso non è facile soddisfare il numero delle organizzazioni. Del resto, la legge parla di organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

PRESIDENTE. Si potrebbe adottare, nell'ultimo comma, questa dizione: « I rappresentanti di cui alle lettere e) ed f) sono scelti tra i nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale ». In tal modo si fa espresso riferimento alle organizzazioni che hanno il maggior numero di iscritti.

SIMONINI. L'onorevole Di Vittorio sa che questi problemi possono essere più facilmente risolti sul terreno pratico che non su quello astratto. Desidero fargli osservare che la impostazione che egli dà alla sua proposta è molto pericolosa perché importerebbe senz'altro una soluzione del problema sindacale italiano che non credo gli sia gradita, in quanto per stabilire quali sono le organizzazioni sindacali più rappresentative bisognerebbe varare quella famosa legge sindacale cui non è favorevole. Ritengo, pertanto, che la proposta formulata dall'onorevole Presidente possa tranquillizzarci. Quando ero responsabile del Ministero della marina mercantile, ho potuto constatare che, praticamente, per impegnare la gente del mare bisognava trattare con la federazione che contava il maggior numero di iscritti, vale a dire con quella presieduta dall'onorevole Giulietti. Molto difficilmente il Ministero del lavoro ignorerà le organizzazioni che annoverano il maggior numero di iscritti.

DI VITTORIO. Comprenderei queste osservazioni se si dicesse di dare totalmente la rappresentanza dei lavoratori alle organizzazioni più rappresentative; ma io faccio semplicemente la questione della proporzionalità, senza volere escludere nessuno. Se tutto l'ordinamento democratico italiano è proporzionale, indubbiamente la proporzionalità deve esistere anche in un comitato amministratore.

Poi, non si tratta della rivalità fra le organizzazioni esistenti, ma di premunirsi contro possibili manovre dei padroni, che possono, all'atto pratico, costituire dieci associazioni e impossessarsi della rappresentanza dei lavoratori. Un minimo di garanzia, a mio avviso, è necessario.

PRESIDENTE. Se noi volessimo partire da un concetto di vera democrazia in questi istituti dovremmo adottare il sistema francese della mutualità. Ma questo non si può fare perché non possiamo riformare tutti gli istituti previdenziali.

Nel corso di questa discussione è emersa una questione di principio, ma io vorrei invitare gli onorevoli colleghi ad essere pratici e a non prospettare, in questo momento, grosse questioni che, fra l'altro, non potremmo nemmeno risolvere.

REPOSSI. Condivido le osservazioni del Presidente: discutiamo molto su una questione di principio che non può essere risolta in questa sede.

Desidero far presente agli onorevoli colleghi che la materia che riguarda la Cassa nazionale per la previdenza marinara non è materia che viene regolata dal Comitato amministratore, che deve solo esercitare un controllo di carattere amministrativo, assicurandosi che tutto sia amministrato secondo l'interesse di coloro che fanno parte della categoria. Trattasi, evidentemente, di un semplice consiglio di amministrazione e quindi è fuori luogo ogni discussione di carattere sindacale o di altra natura. È la legge che deve stabilire eventuali modifiche del trattamento (invalidità, trattamento di quiescenza, ecc.) goduto dalle categorie che fanno parte della Cassa per la previdenza marinara.

Quindi, anche se la Commissione elevasse a dodici i rappresentanti dei lavoratori, non farebbe che considerare una questione di principio, non attinente però alla materia in discussione.

Di conseguenza, dato che il Comitato amministratore deve attenersi alle leggi che il Parlamento delibera in materia, mi pare che la formula proposta dal Presidente sia non solo la più conciliativa, ma soddisfi anche le diverse esigenze delle varie organizzazioni.

DI VITTORIO. Approvando la proposta del Presidente, condivisa dall'onorevole Repossi, facciamo un passo indietro. Già in altre leggi è stato ammesso il principio da me sostenuto e mi pare che la formula che io propongo, cioè che il Governo debba tener conto dell'importanza numerica, sia molto conciliativa.

LEGISLATURA II L'UNDICESIMA COMMISSIONE -- SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1953

PRESIDENTE Credo che l'onorevole Di Vittorio potrebbe accettare la mia formulazione, considerando anche che il Governo, sicuramente, dichiarerà di tener conto dell'importanza numerica

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* Lo abbiamo sempre fatto. Anche nell'applicazione di questa legge il Governo terrà presente questo criterio.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli
 Da lettura dell'articolo 1:

« Il Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile ed è composto come segue:

a) dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che lo presiede, e in caso di assenza o di impedimento da uno dei vice presidenti;

b) dal direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale e dei porti presso il Ministero della marina mercantile.

d) da un funzionario del Ministero del tesoro;

e) da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, dei quali due per la marina da traffico (passeggeri e traffico), uno per la marina da pesca ed uno per l'armamento minore;

f) da sei rappresentanti dei lavoratori di cui uno per i dirigenti di mare e di terra, tre per il personale marittimo e per quello di terra della marina da traffico e due per il personale marittimo e per quello di terra della marina da pesca;

g) dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I rappresentanti di cui alle lettere e) ed f) sono scelti fra i nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale ».

Pongo in votazione l'articolo 1 fino alla lettera f) esclusa:

« Il Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il

lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile ed è composto come segue.

a) dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che lo presiede, e in caso di assenza o di impedimento da uno dei vice presidenti;

b) dal direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale e dei porti presso il Ministero della marina mercantile;

d) da un funzionario del Ministero del tesoro;

e) da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, dei quali due per la marina da traffico (passeggeri e traffico), uno per la marina da pesca ed uno per l'armamento minore ».

(È approvata).

In seguito alla discussione avvenuta, propongo che la lettera f) sia così formulata:

« f) da otto rappresentanti dei lavoratori di cui uno per i dirigenti di mare e di terra, cinque per il personale marittimo (tecnico ed amministrativo) e per quello di terra della marina da traffico e due per il personale marittimo e per quello di terra della marina da pesca; »

Pongo in votazione questa formulazione.

(È approvata).

Pongo in votazione la lettera g) dell'articolo 1:

« g) dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

(È approvata).

Da lettura dell'ultima parte dell'articolo 1; con l'inserzione della parola « più rappresentative » dopo le parole « organizzazioni sindacali »:

« I rappresentanti di cui alle lettere e) ed f) sono scelti fra i nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

(È approvato).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1953

Do lettura dell'articolo 2:

« L'articolo 3 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 163, e l'articolo 17 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, sono abrogati ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura di un ordine del giorno presentato dall'onorevole Maglietta:

« L'XI Commissione (Lavoro e Previdenza Sociale) approvando il disegno di legge n. 275 per il riordinamento del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, considera che detto provvedimento sarebbe inefficace ove non si disponesse il ripristino immediato delle normali amministrazioni per le sedi compartimentali della Cassa marittima in sostituzione degli attuali commissari, e invita pertanto il ministro del lavoro a disporre l'immediata costituzione di dette amministrazioni »

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accetto volentieri l'ordine del giorno. La situazione anormale esiste solo per Trieste e per Napoli. Per Trieste vi è una situazione particolare di agganciamento all'amministrazione alleata, e quindi il problema è più delicato; per Napoli lo stiamo risolvendo in questi giorni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno testé letto.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Previdenza dei dirigenti di aziende industriali. (304).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Previdenza dei dirigenti di aziende industriali », sul quale la X Commissione (industria) ha espresso, in data odierna, parere favorevole, con alcune osservazioni per le norme regolamentari.

Riferirò io stesso brevemente

I colleghi della passata legislatura certamente ricordano che questo provvedimento fu già approvato dalla nostra Commissione in sede legislativa. Si tratta di dare riconoscimento giuridico all'Istituto di previdenza dei dirigenti di aziende industriali. Attualmente, la materia è trattata in modo difforme

da azienda ad azienda ed è avvertita la necessità dagli interessati di regolare in modo uniforme tutta la materia della previdenza.

Naturalmente, non si intende istituire uno speciale trattamento previdenziale di categoria in deroga al principio di unitarietà di tutto il sistema previdenziale obbligatorio, ma solo procedere al riconoscimento di uno stato di fatto che ha dato origine, per i dirigenti di aziende industriali, a particolari diritti ed interessi da cui non è stato possibile prescindere.

Desidero, poi, fare presente che questo disegno di legge non può rappresentare un ostacolo all'attuazione del piano generale di riforma della previdenza sociale, in quanto le funzioni dell'Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende potranno essere stabilite in via definitiva in base alle disposizioni di carattere generale che saranno emanate per la disciplina uniforme di tutti gli enti che operano nel campo della previdenza sociale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CACCIATORE. Chiedo se non sia possibile rinviare l'esame del provvedimento ad un'altra seduta per avere il tempo necessario di studiare più approfonditamente la materia.

PRESIDENTE. Non è opportuno rinviare l'esame di questo disegno di legge che è tanto atteso dalla categoria interessata.

Bisogna evitare l'inconveniente che si è lamentato con alcune casse similari, cioè che quando gli assistiti hanno perduto per vari motivi una certa qualifica, dopo aver fatto i versamenti per una decina di anni, si sono visti privare di qualsiasi previdenza. Ricordo il sistema seguito per i ferrotranvieri che, quando sono collocati a riposo senza aver ancora conseguito il diritto al trattamento di quiescenza, possono recuperare dalla cassa tutte le somme versate per l'assicurazione generale obbligatoria. Di questo soprattutto dobbiamo preoccuparci, ma ritengo che una norma del genere debba essere contenuta nel regolamento e non nella legge in esame. Pertanto invitiamo il Ministero a tenere presente questa raccomandazione.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Dichiaro, a nome del Governo, di accettare la raccomandazione.

CACCIATORE. Mi permetto di insistere sulla richiesta di rinvio. Quando si sancisce la facoltà di frazionare questa previdenza nelle casse aziendali, si sa bene a quali inconvenienti si va incontro: in tal modo praticamente viene meno il principio della mutualità.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1953

Nell'articolo 5 del provvedimento in esame si stabilisce che una parte dei contributi è a carico dei lavoratori. Questa norma viola il principio contenuto nella legge del 1946 secondo la quale tutti i contributi debbono essere a carico dei datori di lavoro. Per questa ragione avevo chiesto un breve rinvio.

PRESIDENTE. L'onorevole Cacciatore non ignora che molto spesso i dirigenti delle aziende industriali sono dei veri e propri consoci delle aziende stesse, che partecipano alla divisione degli utili di bilancio. Si tratta in sostanza di lavoratori-patroni.

DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Praticamente in questo caso si tratta di convalidare giuridicamente una situazione di fatto che già esiste.

SIMONINI. Concordo con la impostazione data dall'onorevole Presidente. È auspicabile che in Italia venga adottato un sistema assistenziale che coordini la materia in modo uniforme per tutte le categorie; ma finché questo non sarà realizzato — e chissà quando lo sarà — noi non possiamo sbarrare la strada a questa categoria pilota che è in grado di risolvere il problema previdenziale in modo autonomo. Pertanto sarebbe opportuno approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, istituito con delibera 10 dicembre 1929 dal Consiglio direttivo della Federazione dirigenti di aziende industriali e designato a gestire la previdenza obbligatoria dei dirigenti di aziende industriali dall'articolo 6 del contratto collettivo 28 ottobre 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1938, n. 120, parte seconda, assume la denominazione di « Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ».

L'Istituto è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato)

ART. 2.

All'Istituto è affidata la gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia e per i superstiti, a favore delle persone iscritte all'Istituto medesimo ai sensi del successivo articolo 3, in sostituzione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

L'Istituto, inoltre, può provvedere alla concessione di prestazioni assistenziali facoltative, integrative di quelle obbligatorie previste dalla vigente legislazione assistenziale.

Le prestazioni di cui al primo comma del presente articolo consistono in pensioni di vecchiaia, pensioni di invalidità, pensioni ai superstiti e liquidazione in capitale. Le pensioni debbono essere non inferiori a quelle previste dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti.

Le prestazioni di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo sono corrisposte alle condizioni, nei limiti e nella misura stabiliti dal regolamento di cui al successivo articolo 9.

(È approvato).

ART. 3.

Sono obbligatoriamente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali tutti i dirigenti di aziende industriali.

L'Istituto può attuare gli scopi di cui all'articolo 2 della presente legge anche a mezzo di Casse, fondi e gestioni aziendali o interaziendali purché questi soddisfino alle seguenti condizioni:

a) che sia garantito agli iscritti un trattamento complessivo non inferiore a quello praticato dall'Istituto;

b) che nel Consiglio di amministrazione della Cassa, fondo e gestione aziendale o interaziendale sia incluso un rappresentante dell'Istituto;

c) che il bilancio della Cassa, fondo e gestione aziendale o interaziendale sia sottoposto alla approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.

(È approvato)

ART. 4.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'obbligo dell'iscrizione all'Istituto potrà essere esteso, mediante decreto del Presidente della Repubblica ema-

rato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, a dirigenti di altri settori non contemplati dalla presente legge a condizione che l'estensione dell'obbligo dell'iscrizione non leda gli interessi collettivi degli iscritti di cui al primo comma del precedente articolo 3.

(È approvato).

ART. 5.

L'Istituto provvede ai propri fini:

a) con i contributi obbligatori dei datori di lavoro e dei dirigenti di aziende industriali;

b) con gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) con il provento di lasciti, donazioni e, in genere, atti di liberalità;

d) con le somme che per qualsiasi titolo spettino all'Istituto, comprese le multe, le ammende e gli interessi cauzionali.

(È approvato).

ART. 6.

I contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 5 sono calcolati in percentuale sull'ammontare della retribuzione lorda percepita dal dirigente, entro un limite minimo ed un limite massimo della retribuzione stessa che saranno stabiliti, con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del fabbisogno dell'Istituto, delle risultanze di gestione e delle particolari esigenze della mutualità.

Agli effetti di cui al comma precedente s'intende per retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura per compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi trattenuta.

Il contributo è stabilito nella misura dell'11 per cento della retribuzione, calcolata come sopra, a carico del datore di lavoro e del 4 per cento a carico del dirigente di azienda.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, i limiti minimo e massimo, nonché le aliquote contributive di cui al primo e terzo comma del presente articolo possono essere variati, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, in relazione al fabbisogno dell'Istituto e alle risultanze di gestione.

(È approvato).

ART. 7.

Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del dirigente. Qualunque patto in contrario è nullo.

Il contributo a carico del dirigente è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al dirigente stesso, alla scadenza di ciascun periodo di retribuzione.

Il regolamento di cui all'articolo 9 stabilirà le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi.

(È approvato).

ART. 8.

L'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente sono stabiliti con particolare regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro.

(È approvato).

ART. 9.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, saranno emanate le norme occorrenti per la applicazione della presente legge.

(È approvato)

ART. 10.

Per le infrazioni alle norme contenute nella presente legge si osservano le disposizioni degli articoli 23 e 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218, intendendosi sostituiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e, per quanto concerne l'articolo 24, al Comitato esecutivo del primo di detti enti, l'organo che sarà designato a termini del precedente articolo 8.

I proventi delle pene pecuniarie previste per le infrazioni alla presente legge a norma del precedente comma, sono devoluti alle entrate dell'Istituto di cui all'articolo 5, lettera d), della presente legge.

(È approvato)

ART. 11.

La vigilanza ed il controllo sull'applicazione della presente legge e delle relative norme di attuazione sono svolti dal Ministero del

LEGISLATURA II — LINDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1953

lavoro e della previdenza sociale che li esercita direttamente o a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

(È approvato)

ART. 12.

Fino a quando non siano emanate le norme di cui ai precedenti articoli 6, 8 e 9 continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti per l'Istituto di previdenza e assistenza dei dirigenti di aziende industriali in quanto compatibili con la presente legge.

(È approvato).

L'onorevole Repossi ha presentato il seguente ordine del giorno:

«L'XI Commissione (lavoro e previdenza sociale) nell'approvare il disegno di legge concernente la «Previdenza dei dirigenti di aziende industriali», invita il Governo affinché nelle norme di applicazione della legge sia prescritto che nel caso di dirigente che perda tale qualità prima di aver maturato il diritto al trattamento di quiescenza, debbasi trasferire all'assicurazione generale obbligatoria la contribuzione necessaria per la copertura assicurativa del periodo di tempo durante il quale l'interessato fu iscritto alla Cassa speciale quale dirigente».

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* Dichiaro di accettare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Assunzione a carico di entrate di bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52 della spesa, relativa alla quarta annualità da corrispondersi alla gestione I. N. A.-Casa, già autorizzata a carico del Fondo-lire relativo al piano E. R. P. (272).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Assunzione a carico di entrate di bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52 della spesa, relativa alla quarta annualità da corrispondersi alla gestione I. N. A.-Casa, già autorizzata a carico del Fondo-lire relativo al piano E. R. P.». Ricordo che nella precedente seduta la discussione di questo disegno di

legge era stata rinviata, per dar modo alla Commissione finanze e tesoro di trovare la formula tecnica idonea a superare proceduralmente la difficoltà di reperire i fondi.

Mi è stata, oggi, trasmessa dal Presidente della Commissione finanze e tesoro la seguente lettera « Il disegno di legge n. 272 /« Assunzione a carico di entrate di bilancio per l'esercizio finanziario 1951-1952 della spesa relativa alla quarta annualità da corrispondersi alla gestione I. N. A.-Casa, già autorizzata a carico del Fondo-lire relativo al piano E. R. P. », già devoluto all'esame dalla IV Sottocommissione, è stato passato all'esame della Commissione plenaria in quanto la copertura è irregolare. Nell'avvertirla di ciò la prego di rinviare l'esame e l'approvazione del detto disegno di legge da parte della sua Commissione »

Ritengo, in conseguenza di questa lettera, impossibile giungere oggi stesso alla votazione definitiva del testo, ma non impossibile incominciare e portare a termine la discussione generale, con riserva di provvedere, in una successiva seduta, alla formulazione degli articoli secondo i suggerimenti tecnici.

L'importanza del problema è nota agli onorevoli colleghi. Manca la copertura della spesa prevista da questo provvedimento, perché nella nota di variazione che stanziava 64 miliardi non era previsto questo provvedimento (che comporta un onere di 15 miliardi) nell'elenco delle leggi il cui onere, di complessivi 64 miliardi, veniva coperto. Gli uffici finanziari dello Stato avevano espresso parere favorevole, ma ora ci troviamo di fronte ad un ostacolo tecnico. La situazione è tanto più grave in quanto, a causa di questo ritardo nella erogazione dei 15 miliardi, l'I. N. A.-Casa sta pagando ingenti interessi agli istituti di credito. Sembra che 400 milioni siano già stati spesi per questi interessi, ciò che determinerà la costruzione di un minor numero di vani da mettere a disposizione dei lavoratori.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MORELLI Desidero formulare una proposta formale. Ci troviamo dinanzi ad un errore della Ragioneria generale o di chi ha predisposto il bilancio. La nostra Commissione dovrebbe esprimere il parere che, oltre ai 15 miliardi, sia necessario stanziare anche i 400 milioni di interessi già versati dall'I. N. A.-Casa e di tutti quegli altri interessi che dovessero maturare a causa della ritardata approvazione di questo provvedimento.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È neces-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1953

sario ristabilire i termini della questione. Sarò lietissimo se per l'I. N. A.-Casa verranno stanziati non 15 ma 20 miliardi. Desidero chiarire, però, che non vi è ritardo da parte di nessuno perché la quarta annualità da corrispondere all'I. N. A.-Casa era prevista a carico del fondo E. R. P., che poi si è estinto. Si tratta ora di provvedere a questo stanziamento con il bilancio dello Stato. Il mio Ministero sostiene tuttora che il provvedimento è assolutamente legittimo e regolare. Il Tesoro ha dichiarato che è pronto a pagare il giorno dopo quello della pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*. Il conflitto nasce tra il Governo, che sostiene la legittimità e la regolarità del provvedimento, ed una Commissione parlamentare, cioè il Parlamento. Alcuni elementi di quella Commissione, fra cui il Presidente, ritengono che questa procedura non si possa seguire, mentre il Ministero del tesoro continua a sostenere che il provvedimento è regolare. Pertanto, non vedo come possa prendersi in considerazione la proposta dell'onorevole Morelli. Questo ho voluto dichiarare per ristabilire i termini della questione.

LIZZADRI. Non mi addentro nei meandri della burocrazia. Sta di fatto che, dovendo l'Ente corrispondere varie centinaia di milioni di interessi, i lavoratori ingiustamente si vedono privati di un considerevole numero di vani per l'ammontare di quegli interessi. Chi deve pagare questi interessi? Certo non i lavoratori, che non debbono soffrire per questa situazione. Ieri sera la commissione per l'I. N. A.-Casa ha stabilito che l'Istituto può contrarre debiti per non più di 5 miliardi.

Un ordine del giorno votato all'unanimità dalla commissione dell'I. N. A.-Casa dice che con il 15 dicembre si sospenderanno i lavori perché si sarà raggiunto il debito massimo concesso di cinque miliardi.

Quindi, non si tratta solo di costruzione di vani in meno, ma di sospensione addirittura di tutti i lavori. Ora, se la Commissione finanze e tesoro è in conflitto con il Ministero del tesoro, questo non deve fermare i nostri lavori: approviamo il disegno di legge e poi penseranno gli organi burocratici a mettersi d'accordo fra di loro.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero far presente che il Tesoro non soltanto sostiene che il provvedimento è legittimo e regolare, ma afferma addirittura che se si affermasse la tesi della IV Commissione il Tesoro non sarebbe in grado di pagare.

SABATINI. La Commissione finanze e tesoro è ferma nell'interpretazione che si possano recuperare solo quei disegni di legge i cui stanziamenti erano già previsti nel bilancio dell'anno scorso.

La predetta Commissione fa questa questione: se non si ha la possibilità di stabilire quanto è stato speso non vi è la possibilità di poter fare un consuntivo e, quindi, il Governo finirebbe con il fare delle spese che non sono state approvate dal Parlamento.

Molti colleghi (fra i quali gli onorevoli Pieraccini, Dugoni e Cavallari) si sono opposti all'approvazione di questo disegno di legge. Sono intervenuto più volte per far accettare l'interpretazione del Ministero del tesoro ma la Commissione si è riservata di studiare più attentamente il problema.

ZACCAGNINI. Poiché il Ministero del tesoro si è espresso favorevolmente al disegno di legge e poiché noi siamo coscienti dell'urgenza del provvedimento, proporrei di passare alla sua approvazione. Se il Presidente della Repubblica, poi, non lo promulgherà e lo invierà allé Camere con un messaggio, vuol dire che allora lo riesamineremo.

PRESIDENTE. La nostra Commissione non può procedere all'approvazione di questo disegno di legge se la Commissione finanze e tesoro esprime parere contrario, e sorgendo un conflitto fra le due Commissioni, a norma dell'articolo 40 del regolamento, comma ottavo, esse dovrebbero riunirsi ed esaminare congiuntamente questo disegno di legge. Comunque, la Commissione finanze e tesoro ha chiesto una proroga e mi consta che la questione, che sorge per questo come per altri disegni di legge, sarà risolta nella prossima settimana.

Insisto, quindi, nell'opportunità, se non vi sono osservazioni, di dichiarare chiusa la discussione generale rinviando ad una prossima seduta, dopo che la Commissione finanze e tesoro avrà emesso il proprio definitivo parere, l'esame degli articoli e la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

 LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1953

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge

« Riordinamento del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marimara ». (275):

Presenti e votanti	41
Maggioranza	21
Voti favorevoli	39
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Previdenza dei dirigenti di aziende industriali ». (304):

Presenti e votanti	41
Maggioranza	21
Voti favorevoli	38
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione.

Albizzati, Angelucci Mario, Barberi Salvatore, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi

Antonio, Belloni Mario, Buttè, Cacciatore, Cappugi, Cerreti, Chiarolanza, Cotellessa, Cremaschi, Curcio, Dazzi, De Marzi Ferdinando, De Meo, Di Mauro, Di Vittorio, Driussi, Fabbri, Ferrara Domenico, Gatti Caporaso Elena, Gozzi, La Spada, Lizzadri, Maghetta, Marangoni Spartaco, Melloni, Montelatici, Morelli, Rapelli, Repossi, Roasio, Roberti, Sammartino, Simonini, Storchi, Venegoni e Zaccagnini.

È in congedo:

Pastore

La seduta termina alle 11,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI